

# Giudizio conclusivo sull'equo indennizzo per causa di servizio

Consiglio di Stato - Sentenza 11 dicembre 2013, n. 5936

N. 5936/2013 Reg. Prov. Coll.

N. 2939 Reg. Ric.

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2009, proposto da: P. S., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Rampino, con domicilio eletto presso lo studio Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 810/2008, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Barbara Tidore e l'avvocato Mario Alberto Quaglia per delega dell'avvocato Gabriele Rampino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO E DIRITTO

1. Il signor P. S., in servizio presso il Liceo artistico di Lecce con la qualifica di Coordinatore amministrativo otteneva dal Provveditore agli studi di Lecce, con d.p. n. 10334 del 1994, il riconoscimento che le infermità e menomazioni di cui soffriva (cardiopatia ischemica ipertensiva, spondilartrosi deformante al dorso lombare, sordità) dipendevano da causa di servizio.

Conseguentemente il signor P. chiedeva al Provveditore agli studi che gli venissero riconosciuti e liquidati l'equo indennizzo e la pensione privilegiata connessi con le predette patologie.

In data 19 novembre 1994 il Consiglio d'amministrazione provinciale esprimeva parere favorevole in merito alla predetta istanza.

In data 12 giugno 1995 il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.) formulava un parere negativo in merito alla medesima istanza.

Con la nota del 2 marzo 1996, prot. n. 3180 il Provveditore agli Studi di Lecce comunicava che l'Amministrazione non avrebbe dato corso all'istanza di corresponsione della pensione privilegiata e allegava alla predetta nota il d.p. 3180 del 23 febbraio 1996, con il quale non veniva riconosciuto all'istante l'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

2. Con il ricorso n. 1576 del 1996, presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, il signor P. chiedeva l'annullamento, lamentandone l'illegittimità, della nota e del d.p. sopracitati nonché l'accertamento del proprio diritto all'equo indennizzo ed alla pensione privilegiata.

3. Con la sentenza n. 810 del 2008 il Tar per la Puglia respingeva il predetto ricorso, ritenendolo infondato.

4. Avverso la citata sentenza il signor P. ha proposto appello (ricorso n. 2939 del 2009), lamentandone l'erroneità.

In data 19 agosto 2013 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è costituito in giudizio.

5. All'udienza del 19 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con un unico motivo d'appello il signor P. ha lamentato l'erroneità dell'impugnata sentenza del Tar per la Puglia per "violazione dei principi in materia di dipendenza da causa di servizio e quindi di equo indennizzo e pensione privilegiata. Violazione dei dd.PP.RR. n. 3 del 1957, n. 686 del 1957, n. 1092 del 1973, n. 349 e n. 724 del 1994 e di ogni altro (d.P.R.) pertinente in relazione al concetto e alla individuazione di infermità dipendente da causa di servizio ed al suo riconoscimento. Carezza di presupposti, travisamento dei fatti o palese irragionevolezza. Eccesso di potere per falsità e, comunque, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, sviamento".

Secondo l'appellante, infatti, gli atti impugnati, tramite i quali il Provveditorato agli studi di Lecce aveva rigettato l'istanza presentata dal medesimo appellante, sarebbero illegittimi per "assoluta carezza di motivazione", in quanto l'Amministrazione non avrebbe minimamente motivato le ragioni in base alle quali aveva ritenuto di far proprio il parere (contrario) espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e non i pareri (favorevoli) precedentemente espressi da altri organi tecnici, recepiti dallo stesso Provveditore agli studi con il d.p. n. 10334 del 1994, con cui era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dall'appellante.

Inoltre, gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche in considerazione del fatto che il parere del C.P.P.O. - in base al quale il Provveditore agli studi si era determinato a respingere l'istanza dell'appellato - sarebbe stato "assolutamente carente sia sul piano della logica sia per l'inconferenza delle ragioni sottese al rigetto dell'istanza".

In particolare il C.P.P.O., nell'esprimere il proprio parere, avrebbe dovuto tener conto delle considerazioni svolte dagli altri organi tecnici e, "in caso di disaccordo", avrebbe dovuto procedere ad una motivata ed analitica confutazione delle avverse conclusioni: sotto tale profilo, dunque, l'istruttoria compiuta dalla C.P.P.O. sarebbe stata "del tutto carente, se non addirittura omessa".

6.1. Il motivo è infondato.

Osserva, infatti, il Collegio che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi, "l'ordinamento, con riguardo al procedimento di concessione dell'equo indennizzo, non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariorinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, ma affida al C.P.P.O il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. (Commissione medico ospedaliera). Pertanto, il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, si impone all'Amministrazione. Tale orientamento si è affermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all'Amministrazione di conformarsi al giudizio del C.P.P.O. e di giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell'ambito della sequenza procedimentale volta alla concessione dell'equo indennizzo" (ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5664).

L'Amministrazione, dunque, ha operato correttamente adeguandosi, tramite l'adozione del provvedimento n. 3180 del 1996, al parere negativo espresso dal C.P.P.O., che costituiva un "momento di sintesi e superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi".

A quanto precede va, peraltro, aggiunto che l'esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non poteva in ogni caso comportare l'insorgere, in capo all'Amministrazione, di uno specifico obbligo motivazionale sul punto.

Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.P.P.O., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o non) dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione

per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa" (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378).

Nel caso di specie, quindi, il Provveditore agli studi non era tenuto, nel recepire il parere tecnico espresso dal C.P.P.O., a motivare in merito alla sua decisione di discostarsi da precedenti pareri tecnici di segno opposto, dovendo invece procedere ad una puntuale motivazione qualora avesse inteso discostarsi dalla valutazione del suddetto C.P.P.O..

Risultano, dunque, legittimi i provvedimenti impugnati, con i quali il Provveditore agli studi ha respinto l'istanza presentata dall'appellante, volta al riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Sotto altro profilo deve, peraltro, rilevarsi che non risulta viziato neanche il parere espresso dal C.P.P.O. in data 12 giugno 1995.

Tale parere, infatti, consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, "fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale", con la conseguenza che il medesimo "è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito" (Cons. di Stato, Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 2243).

Orbene, nel caso di specie, il parere reso dal C.P.P.O. in data 12 giugno 1995 non risulta affetto da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretto da una esauriente motivazione delle ragioni per le quali le infermità sofferte dall'appellante non potevano ritenersi strettamente riconducibili all'attività lavorativa dal medesimo svolta.

Infine, contrariamente a quanto rilevato dall'appellante, il parere reso dal C.P.P.O. non risulta carente sotto il profilo dell'istruttoria per non aver proceduto ad una motivata ed analitica confutazione delle conclusioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione medico-ospedaliera (C.M.O.), in quanto il Comitato non era a ciò tenuto, costituendo come in precedenza ricordato il parere dal medesimo adottato un "momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi" che possono essere utilizzati a fini istruttori ma non comportano l'obbligo di esplicitare le motivazioni in base alle quali si è ritenuto di adottare divergenti valutazioni tecniche, atteso peraltro che la decisione finale nel merito è di competenza dell'Amministrazione alla quale il predetto parere deve pervenire.

7. Per quanto sin qui esposto l'appello risulta infondato e va, pertanto, respinto.

8. Il Collegio ritiene che in relazione ai particolari profili della causa le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 2939 del 2009), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

- Luciano Barra Caracciolo - Presidente
- Claudio Contessa - Consigliere
- Andrea Pannone - Consigliere
- Vincenzo Lopilato - Consigliere
- Claudio Boccia - Consigliere, Estensore

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

L'ESTENSORE

Claudio Boccia

Depositata in Segreteria l'11 dicembre 2013

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.).....